Legge regionale 15 maggio 1985 , n. 21 - TESTO VIGENTE dal 02/09/1989

Norme di salvaguardia e propedeutiche alla programmazione in pendenza del procedimento di approvazione del Piano sanitario regionale.

Art. 11

Utilizzo spazi ospedalieri

Gli spazi ospedalieri che risultano liberi per effetto delle misure di riordino previste dalla presente legge sono destinati con ordine di priorità:

- ad attività di spedalizzazione a ciclo diurno;

- ad attività di servizi o di uffici con il fine di eliminare canoni di locazione ovvero gestioni più onerose;

- all' esercizio dell' attività libero - professionale in sede ospedaliera;

- a servizi ospedalieri a pagamento quale forma di autofinanziamento delle Unità sanitarie locali ai sensi dell' articolo 25, secondo comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730.